



SECONDO L'AVVOCATO GENERALE PAOLO MENGOZZI, IL RIFIUTO DEL RIMBORSO COMPLEMENTARE DELLE SPESE MEDICHE OSPEDALIERE SOSTENUTE ALL'ESTERO E NON PROGRAMMATE E' CONTRARIO ALLA LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI

Deve essere rimborsata anche la parte di spese che nello Stato delle cure è posta a carico del paziente, qualora in esso il livello di copertura sia inferiore a quello dello Stato di affiliazione

La legge spagnola sulla salute¹ considera titolari del diritto alla salute i cittadini spagnoli e gli stranieri residenti in Spagna. In generale, sono prese in carico e sono gratuite solo le prestazioni ospedaliere erogate dal servizio sanitario nazionale in Spagna. Nel caso di trattamenti medici non programmati in altri Stati membri, il sistema spagnolo, conformemente al meccanismo previsto dal regolamento n. 1408/71², rimborsa all'istituzione dello Stato in cui le cure sono dispensate i costi sostenuti da quest'ultima in base alle tariffe in vigore in detto Stato³.

Il Signor Chollet, cittadino francese residente in Spagna ed iscritto al sistema previdenziale spagnolo, ha dovuto essere improvvisamente ricoverato in ospedale durante un soggiorno in Francia. L'istituzione previdenziale spagnola ha rifiutato di rimborsargli la percentuale di spese che l'ospedale francese ha posto a suo carico, conformemente alla legislazione francese («ticket modérateur»). Per questa ragione, egli ha sporto denuncia alla Commissione Europea, che a sua volta ha avviato una procedura di infrazione nei confronti della Spagna.

Sul tema del rimborso di spese mediche, ormai oggetto di ricca giurisprudenza, si tratta della prima causa per inadempimento di uno Stato.

Dinanzi alla Corte, la Commissione fa valere che la Spagna, rifiutando agli affiliati al suo sistema sanitario il rimborso complementare delle spese mediche derivanti da cure ospedaliere non programmate sostenute in un altro Stato membro, nel caso in cui il livello di copertura in quello Stato sia inferiore a quello previsto dalla legislazione spagnola, viola i principi del diritto dell'Unione europea sulla libera prestazione dei servizi. La legge spagnola avrebbe un effetto restrittivo sia sulla prestazione dei servizi che hanno inizialmente motivato lo spostamento e il soggiorno temporaneo in un altro Stato membro, sia sulla prestazione ulteriore dei servizi medici ospedalieri in detto Stato.

L'Avvocato generale ricorda innanzitutto che il regolamento n. 1408/71 mira a realizzare il coordinamento delle legislazioni nazionali nei diversi settori della sicurezza sociale. Esso prevede che quando le istituzioni di uno Stato membro sono chiamate a erogare cure ad un lavoratore affiliato ad un sistema di un altro Stato membro, la presa in carico delle spese avviene secondo le

¹ Legge n. 14/1986 del 25 aprile 1986.

² Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149 del 5.7.1971). Esso sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 883/2004, a partire dal 1° maggio 2010 (entrata in vigore del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione).

³ Nei casi eccezionali di necessità di cure «urgenti, immediate e a carattere vitale» ricevute in un altro Stato membro (che non sono oggetto della presente causa), invece, il sistema sanitario spagnolo prende in carico (e rimborsa) l'integralità delle spese.

tariffe previste dallo Stato membro in cui le prestazioni sono fornite. Pertanto, qualora la legislazione dello Stato membro dell'istituzione erogatrice preveda (come nel caso della Francia per quanto riguarda il ricovero del sig. Chollet) che una percentuale dei costi delle prestazioni è sostenuta dal destinatario, essa si applicherà anche nei confronti dell'assicurato di un altro Stato membro.

L'Avvocato generale ricorda che la Corte ha già precisato che il diritto comunitario non limita la competenza degli Stati membri a organizzare i loro sistemi previdenziali e che spetta a ciascuno Stato membro determinare, da un lato, le condizioni di affiliazione a un regime di previdenza sociale e, dall'altro, le condizioni cui è subordinato il diritto alle relative prestazioni. Tuttavia nell'esercizio di tale competenza, gli Stati membri devono rispettare il diritto comunitario e, in particolare, le disposizioni sulla libera circolazione.

Inoltre, secondo la Corte, le prestazioni mediche fornite dietro corrispettivo rientrano nell'ambito di applicazione della libera prestazione dei servizi, indipendentemente dal fatto che siano dispensate in ambito ospedaliero o no ed indipendentemente dal modo di funzionamento del sistema nazionale a cui tale persona appartiene.

La Corte infine ha già avuto modo di affermare, in cause relative a trattamenti sanitari programmati, il diritto degli affiliati al regime previdenziale di uno Stato membro di ottenere il rimborso complementare corrispondente alla differenza esistente tra il livello di copertura dello Stato in cui si effettua il trattamento e quello dello Stato di affiliazione, nei limiti delle tariffe applicabili in tale ultimo Stato. In effetti, la normativa di uno Stato membro che - pur non impedendo agli affiliati di ricevere trattamenti medici in un diverso Stato membro - non assicura per le spese sostenute in altro Stato membro il medesimo livello di copertura riservato ai trattamenti che si riceverebbero nello Stato d'affiliazione, costituisce una restrizione alla libera prestazione dei servizi.

Ad avviso dell'Avvocato generale, il fatto che il ricorso della Commissione riguardi situazioni insorte improvvisamente, quando il paziente si trova già in un diverso Stato membro, non cambia i termini della questione. La norma spagnola è, a suo avviso, restrittiva anche per il solo fatto di dissuadere il paziente dal prolungare il proprio soggiorno in un altro Stato o di incentivarlo a rientrare anticipatamente nello Stato di residenza, per ivi ricevere il trattamento medico.

La restrizione alla libera circolazione, che si concretizza nel rifiuto di concedere il rimborso complementare, non può essere giustificata dal rischio delle ripercussioni finanziarie sul sistema sanitario nazionale. Infatti, lo Stato di affiliazione non è in ogni caso tenuto a rimborsare di più di quanto gli incomberebbe prendere in carico nel caso di ricovero sul territorio nazionale.

Inoltre, a parere dell'Avvocato generale, il fatto che il rimborso sia comunque subordinato all'esistenza di una necessità medica e che sia altresì possibile azionare meccanismi di cooperazione amministrativa fra gli Stati al fine di prevenire eventuali abusi, può scongiurare il rischio della recrudescenza di fenomeni di «turismo sanitario».

L'Avvocato generale suggerisce pertanto alla Corte di constatare che la Spagna, rifiutando ai beneficiari del sistema sanitario nazionale il rimborso complementare delle spese mediche ospedaliere non programmate, sostenute in uno Stato membro diverso, che prevede un livello di copertura inferiore a quello previsto dalla legislazione spagnola, viola il principio della libera circolazione dei servizi.

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

IMPORTANTE: La Commissione o un altro Stato membro possono proporre un ricorso per inadempimento diretto contro uno Stato membro che è venuto meno ai propri obblighi derivanti dal diritto dell'Unione.

Qualora la Corte di giustizia accerti l'inadempimento, lo Stato membro interessato deve conformarsi alla sentenza senza indugio.

La Commissione, qualora ritenga che lo Stato membro non si sia conformato alla sentenza, può proporre un altro ricorso chiedendo sanzioni pecuniarie. Tuttavia, in caso di mancata comunicazione delle misure di attuazione di una direttiva alla Commissione, su domanda di quest'ultima, la Corte di giustizia può infliggere sanzioni pecuniarie, al momento della prima sentenza.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura

Contatto stampa: Estella Cigna ☎ (+352) 4303 2582